

REGOLAMENTO (CEE) N. 1707/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1990

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 prevede che i quantitativi da importare in esenzione dall'importo supplementare devono essere ripartiti fra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori;

considerando che la Commissione potrà disporre solo successivamente di dati sulle importazioni effettivamente realizzate in un determinato periodo dell'anno e che è quindi opportuno prevedere la possibilità di procedere alla fine del primo semestre dell'anno, in funzione di tali dati, ad un'eventuale revisione dei quantitativi ripartiti; che, per evitare discontinuità negli scambi con un paese fornitore, se la quantità globale non è esaurita, è opportuno instaurare una riserva;

considerando che, ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, è necessario definire la nozione di « funghi coltivati »;

considerando che, d'intesa con alcuni paesi fornitori, l'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di documenti specifici emessi da detti paesi;

considerando che è opportuno definire alcune modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 siano soggetti alla riscossione di un importo supplementare, che dette modalità devono riguardare, in particolare, il rilascio dei titoli allo scadere di un termine che consenta il controllo dei quantitativi, nonché le necessarie comunicazioni degli Stati membri; che dette modalità sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni adottate in virtù del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1° agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 619/90⁽³⁾, e del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'impor-

tazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90⁽⁵⁾;

considerando che, per garantire un migliore controllo delle importazioni effettuate, è necessario prevedere che gli Stati membri comunichino regolarmente i quantitativi per i quali non sono stati utilizzati i titoli;

considerando che le modalità del presente regolamento sostituiscono quelle adottate in virtù del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3933/88⁽⁷⁾; che quest'ultimo regolamento deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

L'immissione in libera pratica nella Comunità dei funghi coltivati di cui al codice NC 2003 10 10, in esenzione da un importo supplementare, nel quadro del quantitativo globale determinato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, si effettua alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 2

Si considerano funghi coltivati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1796/81 i funghi delle specie elencate all'allegato II.

Articolo 3

1. La ripartizione fra i paesi fornitori del quantitativo globale di cui all'articolo 1 può essere modificata in base ai dati relativi alle quantità per le quali sono stati rilasciati titoli alla data del 30 giugno dell'anno considerato.
2. Una parte del quantitativo globale non viene ripartita fra i paesi fornitori e costituisce una riserva.
3. Il quantitativo globale viene ripartito in conformità dell'allegato I.

(¹) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(²) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

(³) GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.

(⁴) GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 19.

(¹) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

(²) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.

(³) GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 31.